Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Lunedì 6 marzo — **Numero 54**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 206 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota di aumento di stipendio eccedente le lire duemila di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127, è corrisposta, al compimento dell'anno dalla data di applicazione delle tabelle organiche approvate col predetto decreto-legge e modificate col R. decreto 13 maggio 1920, n. 715, a tutti indistintamente gli impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti che ne abbiano diritto, compresi quelli di cui all'art. 1 (comma I, n. 2) del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 231 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 15, 21 e 25 marzo 1920, n. 305, n. 304 e n. 381, 22 giugno 1920, n. 849, 25 agosto 1920, n. 1184, 9 dicembre 1920, n. 1817, e 28 aprile 1921, n. 684, concernenti la istituzione di un secondo sottosegretariato di Stato presso il Ministero della industria e del commercio e le attribuzioni relative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri del tesoro, della marina e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sottosegretariato di Stato per la marina mercantile, presso il Ministero per l'industria e il commercio, è trasferito al Ministero della marina con tutti i servizi da esso attualmente dipendenti, e il personale addettovi.

I fondi inscritti, per i servizi affidati al predetto sottosegretariato, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1921-922, saranno trasportati, con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri della marina e per l'industria e il commercio, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — DE VITO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 233 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, col quale fu autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Veduto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, che stabilisce norme per il funzionamento del Consorzio predetto;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1920, numero 1461, che proroga i termini assegnati al Consorzio;

Veduto il R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, che apporta modificazioni al funzionamento del Consorzio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini assegnati dall'art. 1 del Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1461, al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali sono rispettivamente prorogati di due anni.

Art. 2.

Il Consorzio medesimo a mezzo di una Sezione speciale autonoma, ha facoltà di effettuare operazioni di credito all'infuori delle sovvenzioni cui è presentemente autorizzato, procurandosi il risconto relativo, dagli Istituti di emissione, oltre i limiti considerati dai vigenti decreti ma per somma in nessun caso eccedente un miliardo di lire, ferme le condizioni di cui all'articolo 7 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 700.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1921, n. 1393;

Vista la proposta della Giunta provinciale straordinaria per l'Istria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogata la legge 20 agosto 1908 (Bollettino leggi provinciali n. 52), con la quale venivano modificati, nei riguardi del comune di Pola, il regolamento comunale e il regolamento elettorale comunale, valevoli per la provincia d'Istria.

Sono conseguentemente ripristinate per il comune medesimo le relative norme dei suddetti regolamenti, per quanto non siano state già abrogate o modificate dai RR. decreti 7 ottobre 1921, n. 1393, e 29 gennaio 1922, n. 26.

Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 novembre 1913, con cui il Consiglio provinciale di Cuneo stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali il tronco di strada, che allaccia il comune di Lesegno con la stazione di Castellino Tanaro, della lunghezza di m. 2800;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui si tratta, servendo ad allacciare il capoluogo del comune di Lesegno con la stazione di Castellino Tanaro ed entrambi i comuni con la strada nazionale Mondovì Oneglia e con l'intiero sistema delle strade provinciali già esistenti, ha molta importanza per le relazioni commerciali ed agricole della Provincia e riveste quindi i caratteri richiesti dall'articolo 13 lettera *d*) della legge vigente sulle opere pubbliche per essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta tra le strade provinciali di Cuneo, la strada che con un percorso di m. 2800, allaccia il comune di Lesegno con la stazione ferroviaria di Castellino Tanaro.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma. addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 16 febbraio 1922, num. 169, modificativo di quello 21 luglio 1921, n. 1023, di scioglimento del Consorzio nazionale per il riso;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1921 che stabilisce le norme per la liquidazione del Consorzio predetto;

DECRETA:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunte al decreto ministeriale 6 agosto 1921:

All'art. 2, primo comma, è sostituito il seguente:

« La Commissione liquidatrice proseguirà le gestioni delle due sezioni del disciolto Consorzio, e quindi sarà suo compito »:

All'art. 3, primo comma, è sostituito il seguente:

« La Commissione liquidatrice provvederà alla formazione dei bilanci delle gestioni di ciascuna delle due sezioni del Consorzio e compilerà il rendiconto generale della liquidazione».

All'art. 4, primo comma, è sostituito il seguente:

« All'atto dell'immissione in funzione della commissione liquidatrice, questa prenderà le opportune disposizioni per la chiusura dei libri e delle scritture tenute da ciascuna delle due sezioni del disciolto Consorzio e per le relative consegne che avverranno in base ai dati contabili emergenti dalle scritture stesse».

All'art. 6, è abrogato il primo comma.

Il comma successivo è modificato con la premessa seguente:

« Alla data di immissione in funzione della Commissione liquidatrice cesseranno di avere efficacia ».

All'art. 8, che resta abrogato, è sostituito il seguente:

« Il conto generale della gestione di liquidazione e i bilanci delle due sezioni, previamente ratificati questi ultimi, dalle rispettive assemblee dei delegati ai termini dell'art. 3, saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione per gli approvvigionamenti e consumi ».

All'art. 9 che resta abrogato, è sostituito il seguente:

« Tutte le spese per il funzionamento della Commissione liquidatrice, e gli emolumenti spettanti ai membri di essa, saranno a carico dei bilanci delle due sezioni fatta eccezione per

quelle spese incontrate per provvedimenti che a criterio della Commissione liquidatrice si ritengono non rientrare nei compiti normali delle due sezioni del disciolto Consorzio ai termini dei rispettivi statuti, in quanto adottati nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione dello Stato. »

Roma, 27 febbraio 1922.

Il ministro
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 gennaio 1922

Cassa	144.552.000
Portafoglio s/piazze italiane	213.997.000
Anticipazioni ordinarie	112.631.000
Fondi sull'estero — Portafoglio	16.404.000
Fondi sull'estero — Conto corrente	13.442.000
Circolazione — p/c/ del commercio	288.528.000
Circolazione — p/c/ dello Stato	457.761.000
Debiti a vista	143.855.000
Depositi in c/c fruttifero	77.455.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco	332.351.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione	21,69 0[0

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 2 marzo 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	171 23	Dinari	—
Londra	82 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	366 12	Belgio	162 75
Spagna	301 —	Olanda	—
Berlino	8 02	Pesos oro	—
Vienna	0 425	Pesos carta	—
Praga	32 50	New York	18 72

Oro . . . . . . 361 21.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	73 77	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 21	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Gotti Carlo, applicato tecnico nei monopoli industriali con l'annuo stipendio di L. 3500, è collocato in aspettativa dal giorno 13 dicembre 1920 per servizio militare di leva.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Spatazza Rosario, applicato, è mantenuto, a sua domanda, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per il periodo dal 16 novembre 1921 al 28 febbraio 1922.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario.

DECRETA:

E' bandito il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia antica nella R. Università di Padova.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 17 luglio 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento e alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 25 febbraio 1922.

Il ministro
CORBINO

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.